



Comunicazione UFRC 2/20

25 marzo 2020

Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19)¹

1 Contesto

Nella sua seduta del 13 marzo 2020, il Consiglio federale ha deciso di emanare l'ordinanza 2 COVID-19 per contenere la propagazione del coronavirus e per proteggere la popolazione e il sistema sanitario. Di fronte alla diffusione rapida del coronavirus, il Consiglio federale, in occasione della seduta straordinaria del 16 marzo 2020, ha ulteriormente inasprito le misure a tutela della popolazione, ampliando così anche l'ordinanza 2 della COVID-19.

L'ordinanza 2 COVID-19 contiene una disposizione che consente ai soci delle imprese che non possono o non vogliono posticipare la loro assemblea generale di farsi rappresentare nella manifestazione. Questo permette di ridurre il numero di partecipanti e di rispettare le prescrizioni della Confederazione.

¹ Ordinanza 2 COVID-19, RS 818.101.24.

2 Disposizione di diritto societario della COVID

2.1 Testo della disposizione

L'ordinanza 2 COVID-19 contiene la seguente disposizione di diritto societario:

Art. 6a Assemblee di società

¹ In caso di assemblee di società, l'organizzatore può disporre, a prescindere dal numero previsto di partecipanti e senza osservare il termine di convocazione, che i partecipanti esercitino i loro diritti soltanto:

- a. per scritto o in forma elettronica; o
- b. mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

² L'organizzatore decide durante il termine di cui all'articolo 12 capoverso 6. La disposizione deve essere comunicata per scritto o pubblicata in forma elettronica al più tardi quattro giorni prima della manifestazione.

2.2 Spiegazioni relative a questa disposizione

L'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP ha pubblicato le seguenti spiegazioni relative all'art. 6a COVID-19 Ordinanza 2, versione del 16 marzo 2020:

Capoverso 1

Questa disposizione offre agli organizzatori delle assemblee legalmente o statutariamente prescritte (in generale gli organi responsabili di una persona giuridica) la possibilità di adottare misure per garantire che i partecipanti possano mantenere i loro diritti nel rispetto delle norme dell'UFSP in materia di igiene e di distanza sociale. A tal fine, essi hanno il diritto, contrariamente alle disposizioni di diritto in materia, di richiedere ai partecipanti di esercitare i loro diritti esclusivamente per scritto o in forma elettronica, o mediante un rappresentante indipendente designato dall'organizzatore.

Capoverso 2

In tal caso, l'organizzatore di un'assemblea generale deve informare i partecipanti per scritto in merito alle misure di cui al capoverso 1 al più tardi 4 giorni prima dell'assemblea, affinché i partecipanti siano a conoscenza delle formalità e possano effettuare i preparativi necessari per mantenere i loro diritti. Al posto di una informazione scritta, i partecipanti possono anche essere informati mediante pubblicazione elettronica (ad es. tramite inserto sul sito web della società); anche questa deve essere resa disponibile online al più tardi 4 giorni prima dell'assemblea.

3 FAQ sulla tematica del coronavirus e delle assemblee generali

Ulteriori spiegazioni sull'art. 6a dell'ordinanza 2 COVID-19 si trovano nelle [FAQ](#) preparate su questo argomento.² Queste FAQ saranno collegate alla presente comunicazione in modo dinamico, poiché il loro contenuto è attualmente in continuo ampliamento.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

² <https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ejpd/aktuell/news/2020/2020-03-06/faq-gv-i.pdf>